



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 06/09/2023

OGGETTO: Assegni per la maternità dei comuni (D.Lgs. n. 151/2001, art. 74) - approvazione elenco beneficiarie (3) e non (5).

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che l'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, di recepimento dell'art. 66 della L. 448/98, ha regolamentato le diverse forme di tutela e sostegno della maternità e della paternità, in particolare prevedendo la concessione degli assegni di maternità dei comuni alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità per lo stesso evento da enti previdenziali, sia in "misura intera" (comma 1) ovvero come "quota differenziale" (comma 6);

Tenuto conto di quanto disposto in materia di accesso alle prestazioni sociali – tra cui anche quelle di maternità - da parte dei cittadini di Paesi Terzi:

- dall'art. 27 D. Lgs. n. 251/2007 di recepimento della Direttiva 2004/83/CE (art. 28) e dagli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 883/2004 (cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, cittadino titolare di protezione sussidiaria, cittadino apolide e suoi familiari e superstiti);
- dagli artt. 19 e 23 del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della direttiva 2004/38/CE (art. 24) (cittadini familiari del cittadino dell'Unione Europea o italiano);
- dall'art. 13 della L. 97/2013 a favore dei cittadini di Paesi Terzi titolari del Permesso di Soggiorno UE per Soggiornanti di Lungo Periodo;
- dall'art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE (recepita nel ns. ordinamento con D. Lgs. 40/2014) in relazione ai cittadini di Paesi Terzi titolari di Permesso Unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e relative eccezioni così come indicato all'art. 1 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 40/2014;
- dagli Accordi Euromediterranei per i cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia;
- dal Regolamento CE 883/2004 artt. 2, 3 e 4;
- dall'art. 1 del Regolamento UE 1231/2010 (cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti);

Considerato che la materia di cui trattasi è regolata, oltre che da disposizioni nazionali, anche da quelle europee, che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per alcune categorie di cittadini di Paesi Terzi come sopra riportate;

Tenuto conto che, in caso di contrasto tra la norma interna (statale) e il diritto dell'Unione Europea, è prevista la disapplicazione della norma interna a favore della disposizione europea, in virtù dell'art. 11 della Costituzione Italiana e del principio della prevalenza del diritto dell'Unione, come già chiarito da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari particolarmente onerosi per gli Enti locali;

Preso atto che le domande di maternità di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono, però, essere corredate dalle ricevute comprovanti l'avvenuta richiesta di rinnovo nonché di rilascio per il figlio nuovo nato, e vengono tenute in sospeso fino all'esibizione del titolo (in formato elettronico o cartaceo), eventualmente anche oltre il termine dei sei mesi previsti per il perfezionamento della pratica, solo se trattasi del primo permesso, ai fini di appurare se il motivo del rilascio rientra tra quelli validi per il riconoscimento dell'assegno, ai sensi della vigente normativa;

Tenuto conto che, in data 03/07/2023 (ns. prot. n. 94650), il Comune di Treviso ha stipulato, per il biennio 2023-2024, apposita convenzione con i CAF del territorio per la raccolta delle richieste di prestazioni sociali agevolate a favore degli utenti residenti, tra cui rientra anche l'assegno di maternità dei comuni;

Richiamata, altresì, la convenzione relativa al precedente biennio (2021-2022), protocollata in data 14/06/2021 con il n. 0088231/2021;

Appurata la regolarità di n. **03** pratiche, riferite a nascite avvenute nel corso del 2023;

Rilevato che, relativamente a n. **05** richieste, è stata accertata la mancanza di uno o più requisiti per il riconoscimento dell'assegno ai sensi di legge, e ritenuto quindi di respingerle, ciascuna per la motivazione specificata nella seconda parte dell'allegato al presente provvedimento;

Visto il disposto dell'art. 18 del DPCM 21.12.2000, n. 452 e s.m.i., che stabilisce che gli assegni di maternità sono concessi ovvero respinti con provvedimento del Comune, che trasmette poi all'INPS l'elenco delle beneficiarie e i dati necessari per la liquidazione degli importi spettanti, secondo le modalità indicate dalle richiedenti nel modulo di domanda;

Viste le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

1. di dare atto che le domande presentate dalle richiedenti, indicate nella prima parte dell'allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante dello stesso, hanno i requisiti previsti ai sensi di legge (statale ed europea) per il riconoscimento dell'assegno di maternità dei comuni – eventi 2023, per l'importo accanto a ciascuna indicato (n. **03** misura intera);
2. di dare atto che i benefici concessi con il presente provvedimento ammontano a complessivi € **5.751,90** e saranno liquidati dall'INPS;
3. di dare atto che n. **05** richieste non presentano i requisiti per il riconoscimento dell'assegno;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., omettendo però quella dell'allegato elenco delle beneficiarie ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del citato decreto;
5. di trasmettere all'INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sede di Treviso, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, i dati delle beneficiarie e gli estremi necessari al pagamento dell'assegno, pagamento che potrà avvenire previa esclusione - da parte del competente ufficio Prestazioni di sostegno al reddito dell'INPS - di eventuali erogazioni di indennità per lo stesso evento a favore delle beneficiarie di cui all'allegato;
6. di effettuare la comunicazione della concessione del beneficio nonché dell'eventuale diniego alle relative richiedenti.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA